

L'ESPERTO RISPONDE

A CURA
DI **ROBERTA
MOZZACHIODI**

QUESITO DI:



**MARCO
ZOPPELLARI**

Ubi Banca
Seregno

Un residente italiano desidera investire in criptovalute, avvalendosi di un intermediario svizzero, presso il quale trasferirebbe la liquidità necessaria all'attività di trading che intende svolgere. A quali obblighi fiscali e di segnalazione andrebbe incontro, secondo la normativa italiana vigente? Gli eventuali proventi generati dal trading su criptovalute, come verrebbero tassati dal fisco svizzero ed eventualmente dal fisco italiano?

CRIPTOVALUTE: GLI OBBLIGHI DELL'INVESTITORE



RISPOSTA DI:

ALDO BISIOLI

Studio Biscozzi Nobili Piazza

SBNP BISCOZZI
NOBILI
PIAZZA
Studio legale tributario

Le criptovalute sono utilizzate come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da un'Autorità monetaria. La circolazione delle criptovalute quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né a un'Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.

Per quanto riguarda il regime fiscale, l'Amministrazione finanziaria italiana ha ritenuto di estendere alle criptovalute il regime fiscale delle valute estere (risoluzione n. 72/E del 2016; interpello n. 956 -39/2018). Pertanto, le cessioni di valute virtuali, la loro conversione in altre valute o criptovalute e il loro impiego per acquisti generano plusvalenze o minusvalenze causate dalla differenza fra il cambio dell'operazione e quello d'acquisto; tuttavia, queste sono rilevanti fiscalmente solo se, nel periodo d'imposta, la giacenza dei depositi e conti correnti in valuta (compresi quindi quelli in valute a corso legale, ovunque detenute) calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo d'imposta, abbia superato il controvalore di €51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze

si deve confrontare il controvalore in euro della valuta alla data della cessione, prelievo o conversione in altra valuta, con quello del corrispondente importo alla data dell'acquisto, con l'avvertenza che si considerano cedute per prime le valute acquistate per ultime.

Riguardo il monitoraggio fiscale, dal quesito risulta che il residente intende avvalersi di un intermediario finanziario estero, il che presuppone l'effettuazione di trasferimenti di denaro verso l'estero; questi, se di importo pari o superiore a €15.000, comportano un obbligo di segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari finanziari italiani.

Inoltre, il contribuente, soggetto in quanto fiscalmente residente in Italia, agli adempimenti e tassazione italiani, deve indicare le attività finanziarie detenute all'estero, compresi gli investimenti in criptovalute, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In conclusione, a fronte dell'investimento in criptovalute, ricorrono due tipi di obblighi:

- la dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, conversione o prelievo della valuta, quando siano superati i limiti di giacenza sopra illustrati;
- il monitoraggio dell'investimento in criptovalute nel Quadro RW (prescindendo dall'entità dell'investimento), obbligo che sussiste indipendentemente dal luogo in cui sono “materialmente” detenute e dalla circostanza che, nel periodo d'imposta siano stati o meno prodotti redditi. ●



Per sottoporci i tuoi quesiti,
invia una mail a
espertorisponde@citywire.it